



COMUNE DI CARPEGNA
Montefeltro

Piazza Conti, 18 61021 Carpegna (PU)
Tel. 0722/727065 Fax 0722/727007
e-mail comune.carpegna@provincia.ps.it

Area Tecnica - Ufficio Urbanistica

Prot.

Pratica edilizia n. 2017/3

Autorizzazione Paesaggistica n. 07 del 24/06/2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica

AI SENSI dell'art. 159 del D.Lgs 42/2004 (ex TITOLO II Art.li 138 e seguenti del D.Lgs. 29.10.1999 N°490);

VISTA la domanda presentata in data 25/05/2017, assunta al protocollo al n. 1935, avanzata da BERETTA SRL nato a MONZA (MB) il 31/03/1988 residente in VIA PETRICCI 5 - 61021 CARPEGNA (PU), partita IVA 02602370419 (in qualità di PROPRIETARIO) per i lavori di LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ESTERNA DEL COMPLESSO PRODUTTIVO in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 23 mappali nn. 237 ubicato in Via Petricci, 5;

RILEVATO che l'immobile oggetto dell'intervento ricade in zona tutelata ai sensi dell'art. 136 comma 1) lettera d) del decreto legislativo 22/1/2004 n.42;

VISTE le funzioni Amministrative delegate ai Comuni in materia di protezione delle bellezze naturali con L.R. 34/92;

PRESO ATTO che l'intervento, per sua natura, non comporta sostanziali modifiche dei luoghi e del paesaggio per cui si ritiene di poter autorizzare gli stessi sotto il profilo paesistico;

VISTO l'art. 4 comma 6 della Legge Regionale n. 34 del 27.11.2008, con la quale è stato abrogato il comma 2 dell'art. 61 della L.R. n. 34 del 05.08.1992;

VISTO che in data 22/06/2017, è stata convocata dallo SUAP del Montefeltro ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2010 e art. 14 a 14-quinquies della L. 07/08/1990 n. 241, una conferenza dei servizi in merito ai lavori di RIQUALIFICAZIONE ESTERNA DEL COMPLESSO PRODUTTIVO SITO IN VIA PETRICCI N. 5;

VISTO che da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, in riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. nessuna nota e/o comunicazione e/o parere e/o Nulla Osta risulta pervenuta, e pertanto afferma che, per gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, e non presenti, che non hanno fatto pervenire alcun parere e/o motivato dissenso, ai sensi dell'art. 14-ter della L.241/1990, **il parere si intende acquisito per silenzio assenso.**

VISTO il Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesaggistico Ambientale Regionale delibera G.R. n. 924 del 14/4/1997;

ACCERTATO che l'opera è esente dalle prescrizioni di base del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale;

ESAMINATI gli elaborati e la documentazione ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22/1/2004 n.42;

VISTA la Legge Regionale 05/08/1992 n. 34;

VISTO l'art. 107 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267;

VISTA la disposizione dirigenziale del 28/3/2001 prot. n.9298 relativa ai provvedimenti di competenza in materia paesistico-ambientale;

AUTORIZZA

alla Ditta richiedente per quanto di competenza ai sensi della Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 e dell'art.146 del decreto legislativo 22/1/2004 n.42 e DPR 139/2010, ed in conformità al parere della Soprintendenza, i seguenti lavori:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ESTERNA DEL COMPLESSO PRODUTTIVO

La presente autorizzazione, ai sensi del DPR 139/2010, diventa efficace immediatamente dal suo rilascio ed è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Ai sensi comma 4 articolo 3 Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi articolo 16 Legge 28 gennaio 1977, n. 10, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro e non oltre 120 giorni dal ricevimento.

DISPONE

Che la presente autorizzazione venga trasmessa:

- alla Soprintendenza

CARPEGNA 24/06/2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Andrea BRISIGOTTI

Firmato Digitalmente()*

(*) Dichiara che la firma digitale all'uopo utilizzata al momento della sottoscrizione di tutti i documenti oggetti dell'istanza:

1) è in pieno corso di validità, presso una Autorità di Certificazione costituitasi ai sensi delle norme italiane vigenti;

2) non è oggetto di alcun procedimento di revoca ed è coerente con il ruolo esercitato dal sottoscrittore